

Il regime fiscale di attrazione europea

Aprile 2011

L'art. 41 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo risultante dalle modifiche in sede di conversione nella legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede una norma volta ad incoraggiare gli investitori comunitari ad intraprendere nuove iniziative imprenditoriali in Italia.

Recentemente, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, "MEF") ha pubblicato la bozza di decreto attuativo previsto ai sensi dell'art. 41, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78¹.

L'Amministrazione Finanziaria ha fornito un primo commento con la Circolare 15 febbraio 2011, n. 4/E, par. 19.

Il regime tributario speciale

La norma prevede la possibilità per le imprese residenti in altri Stati membri della Unione Europea che intendono intraprendere una nuova attività in Italia, a far data dal 31 maggio 2011, di chiedere l'applicazione della normativa tributaria vigente in un qualsiasi altro Stato membro.

In particolare, la "normativa tributaria" applicabile in luogo di quella italiana è stata meglio descritta dall'art. 3, comma 2, della bozza di provvedimento attuativo del MEF, secondo il quale *«l'insieme delle disposizioni relative alla determinazione della base imponibile e delle aliquote applicabili in materia di imposta sul reddito delle società e di imposta sul reddito delle*

persone fisiche» ad eccezione dei *«regimi di aiuti di Stato, delle disposizioni oggetto di valutazione negativa ai sensi del Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese adottato con risoluzione del Consiglio del 1° dicembre 1997 e delle specifiche agevolazioni concesse o previste dalla normativa tributaria di cui viene richiesta l'applicazione»*.

È altresì esclusa l'applicazione degli istituti di consolidamento previsti dalla normativa tributaria dello Stato membro.

Secondo la Circolare 15 febbraio 2011, n. 4/E, par. 19, sono esclusi dal regime scelto dalla impresa comunitaria le imposte locali di competenza, ad esempio, di Comuni, Province e Regioni.

Si segnala, inoltre, che l'opzione per il regime fiscale di un diverso Stato membro è consentita anche ai dipendenti e collaboratori assunti in Italia.

L'elezione del regime fiscale speciale

L'impresa comunitaria deve presentare interpello alla Amministrazione Finanziaria Italiana entro 30 giorni dalla data di trasferimento della residenza fiscale ovvero della costituzione di una stabile organizzazione o società controllata o collegata.

Attraverso l'istanza di interpello l'impresa comunitaria deve dimostrare che l'investimento non è considerabile quale costruzione di puro artificio.

¹ La pagina è <http://www.tesoro.it/primo-piano/primo-piano.asp?ppid=26642>

Durata del regime

Ai sensi dell'art. 5 della bozza di provvedimento del MEF, il regime si applica per il periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di interpello nonché nei due successivi.

Allo scadere del periodo di applicazione del regime speciale, tornano applicabili le norme tributarie italiane con conseguente ordinario assoggettamento ai tributi domestici.

* * *

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italy Edition.

Alessandro Mainardi

amainardi@orrick.com

Giovanni Leoni

gleoni@orrick.com

Luca Di Nunzio

ldinunzio@orrick.com

Orrick, Herrington & Sutcliffe

www.orrick.com